

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA. Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021)

L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), necessarie a dare seguito ai rilievi della Commissione sulla trasposizione della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi.

Le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell'erario pubblico.

Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 1 bis, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nella stessa, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

ART. 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)

L'articolo, alla luce delle prime applicazioni del nuovo codice d'impresa e al fine di limitare rilevanti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, nel prevedere che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per i creditori pubblici non aderenti non si applichino le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63 in materia di accordi di ristrutturazione, detta la disciplina transitoria da adottare nel medesimo periodo.

Al comma 2, in particolare, prevede una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente affinché il tribunale proceda all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Al comma 3, dispone che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 possa trovare applicazione, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al quaranta per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi (naturalmente, in caso di carico già affidato all'agente della riscossione, restano dovuti anche gli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura dovuta sull'importo effettivamente riscosso), e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni.

Ai commi 4 e 5 detta alcune disposizioni tecniche riguardo il procedimento di omologazione, fissando, tra l'altro, il termine entro cui debba intervenire l'eventuale adesione alla proposta di transazione in novanta giorni.

Infine, prevede che la disciplina transitoria introdotta si applichi anche alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Più in generale, si osserva che la nuova disciplina (concordata preventivamente con la Commissione Europea), finalizzata ad assicurare una piena e coerente attuazione della direttiva, tenendo conto anche degli obiettivi PNRR, limita il ricorso all'omologa degli accordi di ristrutturazione in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. La norma, pertanto, rispetto alla situazione attuale, è suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito, che prudenzialmente



non sono quantificati e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

La disposizione del presente articolo prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. Tale agevolazione sarebbe fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

Tale disposizione è volta a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione Europea, che ritiene che la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 escluda dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

Ai fini della stima degli effetti della norma in esame, sono state estratte dall'archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).

Applicando all'ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l'imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell'ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l'acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).

Tuttavia, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell'agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).

Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.

ART. 3 (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali

ART. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, di carattere ordinamentale, necessarie per addvenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede, ai fini dell'attuazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni interessate.



ART. 4 (Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori adeguando la normativa interna a quanto previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, stabilendo il diritto di informare un terzo adulto idoneo al momento della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, nell'ipotesi in cui l'informazione diretta al titolare della potestà genitoriale sia contraria al superiore interesse del minore.

La norma, volta alla tutela del minore, ha carattere ordinamentale e procedurale inserendosi nell'ambito delle comunicazioni effettuate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Gli adempimenti ad essa connessi, rientrando nei compiti e nelle funzioni istituzionali, sono garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare l'estensione al diritto di cumulo anche a chi accede alla pensione anticipata.

Il **comma 1** infatti, prevede la modifica della disposizione dell'articolo 18 della legge 115/2015 inserendo dopo la parola "*superstiti*" le parole "*o alla pensione anticipata*", prevedendo il cumulo, anche a chi accede alla pensione anticipata. La modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/Empl) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni un "ostacolo alla liberacircolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE".

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria per il decennio 2023-2032 mediante l'analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Tale "elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (art 2, comma 3, legge 227/2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana". Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.

I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un'età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori. Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	6	12	18
30-34	70	87	157
35-39	130	128	258
40-44	173	121	294
45-49	197	135	332
50-54	274	137	411
55-59	210	103	313
60-64	156	75	231



65-70	121	36	157
>70	29	14	43
Totale	1.366	848	2.214

Si è ipotizzato:

- che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;
- che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro;
- di incrementare del 20% il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati.
- che il tasso d'inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all'1,7%, per il 2025 all'1,8% e per tutti gli anni successivi al 2%;
- che il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d'inflazione.

Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un'età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell'incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all'accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l'età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.

Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.

Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione 2023-2032

Anno di valutazione	Beneficiari	Oneri annui (in migliaia di euro)
2023	151	3.024
2024	152	3.097
2025	158	3.286
2026	169	3.574
2027	190	4.097
2028	217	4.773
2029	235	5.258
2030	246	5.624
2031	244	5.694
2032	242	5.765

Le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l'incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, **come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito della materia di pubblicità nel settore



sanitario. La norma infatti è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525 della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che *possa* determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

L'articolo contiene disposizioni recanti l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e le modalità attuative e i tempi di realizzazione di cui aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di assicurare l'individuazione delle citate aree.

Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *da adottare* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabiliti criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la pubblicazione di bandi e la previsione di programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le citate aree prioritarie.

Il **comma 3** reca la quantificazione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per i quali si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

L'articolo contiene disposizioni recanti la riduzione del radon **in ambienti chiusi** e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon *in ambienti chiusi*.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare *la progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante*, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità



dell'aria in ambienti chiusi.

Il **comma 2** prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **le risorse del Fondo, sono** assegnate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020. Il **comma 3** prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2031, si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

Dopo 8 anni dall'apertura della procedura di infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e 4 anni dalla notifica della messa in mora per la mancata identificazione di obiettivi e misure di conservazione da parte della Commissione Europea, ad oggi si è ancora lontani dalla chiusura del contenzioso e la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre conseguentemente gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro in assenza di specifici interventi legislativi.

In tale contesto, è necessario porre in essere da subito interventi urgenti che possano evitare un aggravamento della procedura di infrazione, che costituisce un'eventualità molto probabile, considerato l'intervallo di tempo trascorso dalla sua apertura e lo stato delle interlocuzioni.

In relazione a quanto precede, si prevede l'istituzione di un fondo volto a finanziare attività finalizzate alla chiusura della Procedura di Infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e la relativa messa in mora per la mancata identificazione di obiettivi e misure di conservazione.

A quasi 30 anni dall'entrata in vigore della Direttiva Habitat, la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro; il meccanismo previsto dal citato DPR 357/97, che nel delegare l'attuazione della Direttiva agli enti territoriali non ha stabilito fondi né sanzioni, ha avuto come risultato un inadeguato funzionamento dell'intero "sistema Natura 2000".

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che gli Stati Membri individuino una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) – Rete Natura 2000 - atti a garantire il mantenimento ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie elencati negli allegati della Direttiva stessa.

Gli Stati membri devono designare i SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), entro il termine massimo di 6 anni dalla pubblicazione ufficiale negli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria da parte della Commissione. La designazione da SIC in ZSC avviene con Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione competente, sulla base delle misure di conservazione da questa individuate.

Il Regolamento recante attuazione della Direttiva Habitat (DPR 357/97) pone in capo alle Regioni l'implementazione della Direttiva, inclusa l'individuazione degli obiettivi e delle relative misure di conservazione. La designazione da SIC in ZSC avviene con Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione competente, sulla base delle misure di conservazione da questa individuate.

Nel 2015 la Commissione Europea ha aperto verso l'Italia la Procedura di Infrazione 2015/2163, relativa alla mancata designazione delle ZSC entro il termine stabilito di 6 anni. Nel gennaio 2019 detta Procedura è stata integrata con una messa in mora complementare relativa alla mancata individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per le ZSC designate. La messa in mora contesta che: i) gli obiettivi di conservazione mancano del tutto o non sono sufficientemente dettagliati; ii) le misure di conservazione non garantiscono la loro attuabilità, in quanto non sono legate ad obiettivi chiari e non sono sufficientemente dettagliate e



quantificate.

Ad oggi, dopo 8 anni dall'apertura della procedura di infrazione e 4 anni dalla notifica della messa in mora da parte della Commissione Europea, si è ancora lontani dalla chiusura del contenzioso e la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro.

Il reperimento dei necessari finanziamenti da parte delle Regioni rappresenta una delle maggiori criticità. La difficoltà di accesso ai fondi UE per Natura 2000 da parte di Regioni è un dato di fatto, per motivi legati alla struttura e natura dei fondi stessi, alla burocrazia per accedervi, alla sottrazione di risorse da parte delle altre politiche di settore negli strumenti di programmazione nazionali e regionali. La Commissione stessa evidenzia che, nonostante i finanziamenti UE giochino un ruolo importante nell'implementazione delle Direttive Habitat e Uccelli, esistono significativi punti deboli relativi all'accesso ai fondi da parte degli enti gestori di Natura 2000, al livello complessivo dei fondi disponibili, all'efficacia del loro utilizzo ai fini della conservazione (EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022).

I dati relativi alla passata programmazione finanziaria riportati nei PAF (Prioritised Action Framework, lo strumento di programmazione finanziaria per Natura 2000 istituito dalla Commissione Europea) attestano che solo una piccola percentuale della dotazione complessiva dei fondi FEASR, FESR e FEAMP è destinata a misure pertinenti a Natura 2000, e di questa percentuale solo una quota viene effettivamente utilizzata dalle Regioni, in particolare per quanto riguarda il FESR e FEAMP (fonte: tabelle della sezione "D. Finanziamento UE e nazionale della rete Natura 2000 nel periodo 2014-2020" nei PAF regionali redatti per la programmazione 21-27).

Per quanto sopra esposto si ritiene essenziale l'istituzione di un finanziamento straordinario che supporti finanziariamente le Regioni negli investimenti necessari alla chiusura della procedura di infrazione 2015/2163.

Relativamente alla determinazione dell'importo del fondo si sono presi come riferimento i dati della programmazione finanziaria UE 2021-2027, che mostrano come il fabbisogno complessivo per Natura 2000, espresso dalle Regioni nei PAF, ammonti a circa 500.000.000 euro/anno.

Per il proposto fondo nazionale si ritiene necessaria una dotazione minima di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. Si tratta di una piccola quota dei fabbisogni, corrispondente a circa 1 euro ad ettaro per il 2023 e a circa 2 euro ad ettaro per il 2024 considerato che le ZSC coprono complessivamente 5.700.000 ettari. Si tratta quindi di un contributo minimo, ma che, finanziando investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo previste nei "format obiettivi e misure", nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, avrebbe un elevato valore come apporto nazionale per colmare i gap esistenti e permettere la chiusura della procedura di infrazione.

Agli oneri previsti dalla proposta in argomento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

L'articolo introduce modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria.

Le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività di cui ai commi 1-ter e 1-quater con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica.

ART. 9-bis (Disposizioni in materia di misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299).

L'articolo reca disposizioni relative alla tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, in relazione alle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

In particolare, il comma 1 apporta modificazioni al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Nello specifico, si prevedono disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina prevista dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificata dal comma 2 dell'articolo in commento, e la disciplina speciale relativa all'ILVA di cui citato al decreto – legge n. 1 del 2015.

Con la lettera a), si prevede l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria delle disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3 e 1-sexies.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Al contempo, si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-sexies.2, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015. Ciò, in coerenza con la qualificazione legale delle misure contenute nel citato Piano come “migliori regole preventive in materia ambientale”.

Con la lettera b), si aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 1, relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto.

In primo luogo, si prevede che i criteri di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione, nonché l'entità delle risorse previste dal medesimo comma 1 del citato articolo 3 destinata alla loro realizzazione, fermo il limite di 150 milioni di euro previsto dalle vigenti disposizioni, vengano determinate non più con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, bensì con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la transizione ecologica e la sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia. Inoltre, si prevede che l'organo commissariale di ILVA possa procedere alla loro realizzazione avvalendosi non solo degli organismi in house dello Stato ma anche del gestore dello stabilimento (che, in base alle vigenti disposizioni, può soltanto formulare delle proposte) al fine di velocizzarne l'attuazione.

In secondo luogo, si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, contenga anche l'indicazione del termine massimo per la realizzazione dei citati progetti.

In terzo luogo, si consente al gestore dello stabilimento di presentare ulteriori progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ivi previste, da attuarsi con oneri a proprio carico e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dal presente articolo.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (limitandosi ad intervenire sulle modalità di valutazione, approvazione ed attuazione dei progetti di decarbonizzazione, senza modificare l'entità delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria



utilizzabili a tal fine in base alle vigenti discipline) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, in coerenza con la finalità perseguite con il decreto-legge n. 2 del 2023, provvede a dettare una disciplina specifica relativa alle situazioni, nelle quali successivamente al sequestro preventivo venga disposta la confisca, dello stabilimento o dell'impianto produttivo, di cui sia già stata autorizzata la prosecuzione delle attività in pendenza del provvedimento di sequestro, integrando le previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, inserendo dopo il comma 1-sexies i commi da 1-sexies.1 fino al 1-sexies.4.

In particolare, in primo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.1) che l'amministratore giudiziario ovvero il commissario straordinario è autorizzato a proseguire l'attività fino alla data del trasferimento degli stabilimenti industriali, degli impianti o delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1-bis.1, a seguito della definitività del provvedimento con cui è stata disposta la confisca, fermo restando il rispetto degli prescrizioni impartite dal giudice, ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1.

In secondo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.2) che, in caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione ovvero sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 c.c., né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Dette disposizioni si applicano anche nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca ai sensi del comma 1-sexies.1.



In terzo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.3) si prevede (capoverso comma 1-sexies.3) che, nei casi di cui al comma 1-sexies.2, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Per effetto di detto deposito, gli effetti delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1.

Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, si precisa che essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del secondo periodo, che vengono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Al fine di poter utilizzare il bene, si prevede che resta fermo il rispetto da parte dell'acquirente e dei successivi aventi causa delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, si prevede, inoltre, che la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora, poi, la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-sexies.2, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del comma 1-sexies.3, ferma l'applicazione del quarto periodo del medesimo comma.

Infine, (al capoverso comma 1-sexies.4), si stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1-sexies.2, lettera c), la verifica dell'avvenuto rispetto di tutte le misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata esclusivamente da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica nominato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la Regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture, avvalendosi di un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica. Con il decreto con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla nomina del comitato di esperti, si provvede, altresì, alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (da un lato, disciplinando la gestione degli impianti e stabilimenti produttivi di interesse strategico nazionale successivamente all'adozione del provvedimento di confisca e, dall'altro, operando un equo bilanciamento tra gli interessi dei terzi che hanno acquistato diritti sull'impianto o sullo stabilimento produttivo in base alle disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell'attività produttiva, la tutela dell'ambiente e della salute – dei cittadini e dai lavoratori – nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, da un lato, e la repressione dell'illecito penale, dall'altro) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 reca modifiche agli articoli 19 e 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di assicurarne il coordinamento con la nuova disciplina introdotta dal comma 2 della disposizione in commento.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 4 prevede l'applicazione della nuova disciplina contenuta nei commi 1, 2 e 3 anche ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati alla data di entrata in vigore della disposizione, purché non definitivi.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (disciplinando l'efficacia temporale delle modifiche normative recata dalla disposizione in commento) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ciò in coerenza con la ratio del citato articolo 7, che, come si legge nella relazione illustrativa al decreto – legge n. 2 del 2023, “costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale. Le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa costituiscono, dunque, regole cautelari idonee alla protezione dei beni giuridici oggetto del provvedimento amministrativo, con conseguente non configurabilità – tra l'altro – di condotte omissive penalmente punibili in capo al soggetto che abbia protetto il bene giuridico affidato alla sua tutela eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento amministrativo. Il tutto, naturalmente, salvo i casi di concorso dell'agente in eventuali reati commessi in sede di rilascio del provvedimento amministrativo stesso”.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (recando un'ipotesi di non punibilità ai fini della responsabilità penale) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 50, comma 5 e dell'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L., incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Le menzionate ordinanze sindacali possono essere adottate esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori da quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Tale previsione trova applicazione anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (integrando la vigente disciplina recata dal T.U.E.L. per l'adozione delle ordinanze sindacali) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)



L'articolo contiene disposizioni volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. Con la nuova norma si intende limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto avente valore di mercato.

Il **comma 1** prevede disposizioni relative all'ammissione di talune pratiche agricole solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10.

Il **comma 2** prevede l'applicazione delle previsioni del comma 1 solo in caso di superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente, e che le aree interessate da tale divieto debbano essere pubblicate sul sito internet delle regioni e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Il entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 nei confronti di chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

Con riferimento al **comma 5**, le regioni potranno incentivare le attività di raccolta, trasformazione e impiego dei materiali per fini energetici utilizzando le risorse destinate alla qualità dell'aria, ed in particolare all'attuazione dei pertinenti Piani, disponibili nei rispettivi bilanci regionali, nonché mediante le risorse di cui ai cap. 8404 PG1 e 8405 PG3, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

In relazione al **comma 6**, attraverso le medesime risorse potranno essere finanziati accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per perseguire le finalità previste dal comma 5.

Peraltro, le attività di cui ai predetti commi 5 e 6 potranno essere finanziate anche con le risorse di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione del MASE.

Con riguardo al **comma 7**, si precisa che il Programma nazionale è stato adottato con DPCM del 23 dicembre 2021 e le relative risorse trovano copertura nel fondo di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Il **comma 8** prevede che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10-bis. (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

L'articolo modifica la normativa interna in materia di prelievo supplementare latte, allo scopo di superare i profili di contrasto evidenziati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea tra la suddetta normativa e quella unionale in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell'ambito del cessato regime delle quote latte.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, in particolare, evidenziato la necessità di un intervento normativo che chiarisca le modalità di rideterminazione del



prelievo supplementare, individui la platea dei soggetti nei cui confronti il prelievo debba essere rideterminato e la misura della rideterminazione.

La proposta emendativa risponde a tali necessità, allineandosi ai principi enunciati dall'Unione europea, al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 3 settembre 2020, nonché all'interpretazione accolta dal Consiglio di Stato in materia di limiti soggettivi del giudicato amministrativo.

Le operazioni di rideterminazione del prelievo supplementare interessano i produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare, disponendone il ricalcolo.

La proposta emendativa prevede, altresì, che tali produttori possano accedere alla rateizzazione fino a trenta anni, prevista dagli articoli 8-*quater* e 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con conseguente rinuncia al contenzioso eventualmente intrapreso.

Inoltre, sempre nel rispetto del giudicato, e per sortire l'effetto di chiudere più celermente alcuni contenziosi pendenti la proposta emendativa prevede che, su istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, possano accedere alla rideterminazione del prelievo anche coloro i quali hanno promosso ricorso avverso le imputazioni prima della data di pubblicazione del decreto legge che sarà convertito con la legge nell'ambito della quale è presentata la presente proposta, contestando i metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte.

La possibilità di accedere al ricalcolo in questo caso è, però, subordinata all'adesione alla rateizzazione di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

La proposta emendativa prevede che, nei confronti dei singoli destinatari delle comunicazioni di prelievo, sia operato un raffronto tra l'ammontare del prelievo supplementare risultante e quello discendente dalla compensazione nazionale, eseguita al termine della campagna lattiera interessata, applicando in via perequativa l'importo del prelievo supplementare meno oneroso. Nella medesima prospettiva e in omaggio al principio di affidamento, la proposta prevede che gli interessi dovuti decorrano non già dalla determinazione del prelievo supplementare operata a fine campagna, bensì dal 27 giugno 2019, ovvero dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-348/2018) che, per prima, ha evidenziato il contrasto tra la normativa interna e quella unionale in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell'ambito del cessato regime delle quote latte.

Infine, la presente proposta emendativa prevede una proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per la presentazione delle istanze di rateizzazione da parte dei produttori che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente alla data del 1° aprile 2019 ai sensi dell'art. 8-*quinqüies*, comma 10, della L. 33/09 e in data antecedente all'8 maggio 2023, data stabilita da AGEA ai sensi del successivo comma 3-*quater* del citato articolo 19.

Tenuto conto che oltre il 40% dei predetti carichi è riferito a posizioni con caratteristiche di peculiare criticità (ad es. debitori persone fisiche decedute, società cessate o soggetti privi di possidenze rilevabili in anagrafe tributaria sulle quali poter svolgere azioni esecutive o cautelari, etc.) e che a seguito dell'attività di riscossione coattiva sono stati registrati ingenti volumi di contenzioso amministrativo radicato, nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono stati prudenzialmente stimati incassi derivanti dal recupero coattivo delle cd. "quote latte.

La suddetta proposta, pertanto, non è foriera di effetti negativi a carico della finanza pubblica; peraltro, incentiva i debitori a pagare il prelievo dovuto, deflazionando il contenzioso intrapreso dai produttori di latte bovino e, quindi, evitando gli oneri di gestione delle relative procedure giurisdizionali.

ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il



personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231

L'impatto finanziario dell'articolo in esame deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive (si consideri ad esempio la sentenza n. 625/2021 della Corte d'Appello di Roma, che riconosce il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e alla ricostruzione di carriera computando gli anni pre-ruolo per intero per 211 docenti delle istituzioni AFAM).

Non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 con quelle derivanti dall'intervento normativo in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime. Il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori poiché dipende dalle singole statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la Direttiva n. 99/70/CE garantisce loro. È possibile, tuttavia, stimare l'impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.

In merito ai docenti, è possibile valutare il turnover del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del D.L. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella 1 del d.P.R. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a 8.887 €). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

In merito al personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero).



Non vengono conteggiati, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.

L'impatto complessivo della norma, a decorrere dall'anno 2023, in via estremamente prudenziale, è quindi stimabile come segue:

Anno	Costo
2023	785.361 €
2024	948.193 €
2025	1.144.694 €
2026	1.341.196 €
2027	1.341.196 €
2028	1.341.196 €
2029	1.341.196 €
2030	1.341.196 €
2031	1.341.196 €
2032	1.341.196 €
2033	1.341.196 €

Di seguito le tabelle riassuntive delle cessazioni, assunzioni e quantificazioni:

CESSAZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	379	3	0	18	57
2021	358	3	1	43	53
2022	371	7	4	42	44
2023	186	6	2	34	59
MEDIA*	369,3	4,8	1,8	34,3	53,3
PREVISIONI					
2024	256	5	2	34	53
2025	326	5	2	34	53
2026	396	5	2	34	53
2027	396	5	2	34	53
2028	396	5	2	34	53
2029	396	5	2	34	53
2030	396	5	2	34	53
2031	396	5	2	34	53
2032	396	5	2	34	53
2033	396	5	2	34	53

*La media è relativa al 2020-2023 per gli amministrativi, mentre è relativa al 2020-2022 per i docenti, perché nel 2023 è stata introdotta la permanenza in servizio fino a 70 anni, con riduzione delle cessazioni che sarà riassorbita entro il 2026



ASSUNZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori diragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	427	2	3	37	36
2021	408	3	2	44	26
2022	419	8	3	11	34
2023	219	10	3	34	59
MEDIA*	418,0	5,8	2,8	31,5	38,8
PREVISIONI					
2024	285	6	3	32	39
2025	352	6	3	32	39
2026	418	6	3	32	39
2027	418	6	3	32	39
2028	418	6	3	32	39
2029	418	6	3	32	39
2030	418	6	3	32	39
2031	418	6	3	32	39
2032	418	6	3	32	39
2033	418	6	3	32	39

QUANTIFICAZIONE ANNUA NORMA (DAL 2023)**						TOTALE
2023	648.751 €	25.753 €	4.529 €	45.243 €	61.085 €	785.361 €
2024	845.252 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	948.193 €
2025	1.041.754 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.144.694 €
2026	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2027	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2028	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2029	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2030	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2031	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2032	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2033	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €

** La quantificazione è pari alla moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenziale tra il costo medio equivalente a tempo indeterminato e il costo medio equivalente a tempo determinato

Il comma 3 precisa che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere **dalla data di** entrata in vigore **del presente decreto**.

Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. può, quindi, concludere che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.



Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Il comma 3-bis non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la possibilità di una procedura riservata volta alla stabilizzazione di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e rinviando al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023 per la individuazione delle specifiche modalità di svolgimento, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo alle procedure concorsuali si rappresenta che:

- non sono previsti compensi per i commissari, considerata l'inapplicabilità del d.P.C.M. 24 aprile 2020 ai concorsi dei docenti AFAM, essendo tali concorsi al di fuori del campo di applicazione del d.lgs. 165/2001 e del d.P.R. 487/1994;
- le istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del DL 198/2022, provvederanno a partire dall'anno accademico 2023/2024 ad organizzare concorsi pubblici per il reclutamento di docenti, per cui la previsione di anteporre procedure di stabilizzazione ai concorsi pubblici consentirà di ridurre i costi vivi e organizzativi, comunque già a carico del bilancio delle istituzioni quali costi di funzionamento, considerato che procedure con un ridotto numero di partecipanti determinano un impatto ridotto rispetto a quelle aperte a un'ampia platea di potenziali candidati

La disposizione prevede, inoltre, contributi di partecipazione alla procedura sono a carico di ciascun candidato, garantendo quindi anche per questo verso la neutralità finanziaria della medesima disposizione.

ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Il **comma 1** prevede l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, rispettivamente per 350 e 200 unità. Inoltre, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche di cui al comma 1, ridetermina la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo degli operatori e degli assistenti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con incremento di 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il **comma 2** prevede, ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1, l'autorizzazione all'assunzione, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° ottobre 2023. Il medesimo comma reca, inoltre, le modalità di assunzione dei predetti contingenti nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore.

Il **comma 3** individua la quantificazione dell'onere complessivo per le assunzioni straordinarie di cui al comma 2 e reca la relativa autorizzazione di spesa nel limite di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 4** autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni, stabilita in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, si fornisce dimostrazione, nella



seguinte tabella, del riepilogo dell'onere complessivo per ciascuna delle due qualifiche con proiezione decennale dal 1° ottobre 2023 all'anno 2033:

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 350 vvf	Onere assunzione n. 200 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento n. 350 vvf	Spese di funzionamento n. 200 operatori	Spese di funzionamento totali	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	3.371.538	1.995.612	5.367.150	613.219	90.411	703.630	6.070.780
2024	14.740.622	7.942.174	22.682.796	350.000	200.000	550.000	23.232.796
2025	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2026	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2027	16.272.536	7.991.774	24.264.310	350.000	200.000	550.000	24.814.310
2028	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2029	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2030	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2031	16.823.419	8.095.002	24.918.421	350.000	200.000	550.000	25.468.421
2032	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928
2033	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.P.R. 17 giugno 2022, n.121), l'incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario.

Nelle tabelle A e B di seguito riportate si fornisce la dimostrazione dello sviluppo degli oneri assunzionali distintamente per le 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri di cui ai commi 3 e 4, alla cui copertura si provvede, come indicato nell'articolo 26.

Il comma 6 prevede che l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite delle risorse che residuano nell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023, come si evince dalla seguente tabella:

Capitoli personale volontario	2023	2024
1802/1	16.144.726	16.144.726
1802/2	4.154.680	4.154.680
1822/1	1.405.579	1.405.579
1822/2	82.169	82.169
1802/3	252.577	252.577
1802/4	713.920	713.920,00
1802/5	249.198	249.198
Totale	23.002.849	23.002.849
Onere discontinui fino a settembre 2023	7.360.820	
Copertura presente proposta	5.042.028	12.402.849
Limite impiego volontari	10.600.000	10.600.000



Il **comma 7** dispone che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** prevede la riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.



ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'articolo contiene disposizioni per la modifica dell'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Il **comma 1, lett. a)** aggiunge, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, un nuovo periodo, prevedendo che le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigili del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Il **comma 1, lett. b)** mediante l'inserimento dell'art. 12-*bis*, novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3** Con tale norma l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione 2014/4231)

L'impatto finanziario dell'articolo deve necessariamente essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite.

Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile *ex ante* essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera.

Premesso quanto sopra, nell'immediato e possibile stimare l'impatto finanziario dell'articolo 14 presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici.

A tal fine, l'impatto finanziario nella misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo.

La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo.

In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dall'articolo 14 è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell'unico dato certo disponibile:

- i. in **4.750.218,94** nell'a.a. 2020/21, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità;
- ii. in € **17.305.440,65** nell'a.a. 2021/22 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità;
- iii. in € **13.212.380,80** per l'a.a. 2022/23 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706.

Il calcolo, originariamente sviluppato dal gestore di sistema informativo utilizzando lo stipendio medio desunto dalle stime fornite dal MI al MEF nel mese di febbraio 2022 per le ricostruzioni di carriera, è stato aggiornato alla luce dei nuovi parametri stipendiali previsti dal recente CCNL comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.



In via prudenziale, si ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.a. 2021/22, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/23, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (i.e. v. target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/22 (45.457) con la differenza tra la Stima media dello stipendio con Ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo Stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo stato pari a 1,3916 maggiorata dell'IVC 2022, riconosciuta al personale scolastico dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.

Stima PERSONALE DOCENTE

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da caso di ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	14.450	31.928,21	461.362.634,50	32.065,75	463.350.114,23	1.987.479,73
docenti diplomati II grado	270	31.928,21	8.620.616,70	32.940,39	8.893.906,61	273.289,91
docenti I grado	1.925	34.549,63	66.508.037,75	35.097,25	67.562.202,55	1.054.164,80
docenti II grado	3.622	34.549,63	125.138.759,86	34.945,90	126.574.044,35	1.435.284,49
	20.267		661.630.048,81		666.380.267,75	4.750.218,94

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa media per unità di personale docente per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	16.168	31.928,21	516.215.299,28	32.065,72	518.438.596,83	2.223.297,55
docenti diplomati II grado	2.295	31.928,21	73.275.241,95	32.940,36	75.598.131,08	2.322.889,13



docenti I grado	13.640	34.549,63	471.256.953,20	35.097,17	478.725.381,57	7.468.428,37
docenti II grado	13.354	34.549,63	461.375.759,02	34.945,83	466.666.584,61	5.290.825,59
	45.457		1.522.123.253,45		1.539.428.694,10	17.305.440,65

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	15.892	31.928,21	507.403.113,32	32.065,72	509.588.457,50	2.185.344,18
docenti diplomati II grado	1.472	31.928,21	46.998.325,12	32.940,36	48.488.213,05	1.489.887,93
docenti I grado	9.764	34.549,63	337.342.587,32	35.097,17	342.688.755,54	5.346.168,22
docenti II grado	10.578	34.549,63	365.465.986,14	34.945,83	369.656.966,60	4.190.980,46
	37.706		1.257.210.011,90		1.270.422.392,70	13.212.380,80

Chiarita la platea di riferimento, si precisa che, anche per gli oneri pensionistici, non si tratta di nuovi oneri, ma di “anticipazioni” di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall’applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell’istanza di ricostruzione di carriera, l’inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del “riallineamento della carriera” o “aggiornamento della ricostruzione di carriera”). Al **comma 2** si specifica, pertanto, che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all’aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall’entrata in vigore della norma. Gli aumenti in esame non comportano, quindi, sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, si segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31/12/2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell’anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si stima l’incremento di 24.550 assunti, come da tabella di seguito riportata, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo anno 2025.

Stima Oneri per raggiungimento Target PNRR (70.000 assunzioni entro il 2024)



Qualifiche	STIMA differenza Immessi in ruolo TARGET PNRR	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre- ruolo
docenti infanzia e primaria	8.900	31.928,21	284.161.069,00	32.065,72	285.384.908,00	1.223.839,00
docenti diplomati II grado	1.250	31.928,21	39.910.262,50	32.940,36	41.175.450,00	1.265.187,50
docenti I grado	7.300	34.549,63	252.212.299,00	35.097,17	256.209.341,00	3.997.042,00
docenti II grado	7.100	34.549,63	245.302.373,00	34.945,83	248.115.393,00	2.813.020,00
	24.550		821.586.003,50		830.885.092,00	9.299.088,50

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, mantenendo invariate le voci stipendiali ad oggi note e di seguito illustrata.

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, di seguito illustrata. Giova rappresentare che, a garanzia dell'approccio prudenziale seguito, nell'ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi stimata l'eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/24 – 2032/33, un totale di **344.767** immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo in € **117.557.315,42**.

Per la stima decennale, si è tenuto in considerazione l'incremento delle assunzioni per il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 2024.

Stima proiezione decennale PERSONALE DOCENTE

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stima differenza immessi a.s. per raggiungimento Target PNRR 70.000	STIMA tot. DOCENTI IMMESSI IN RUOLO (compreso PNRR)	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali (compreso PNRR)	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera (compreso PNRR)	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre- ruolo
docenti infanzia e primaria	155.033	8.900	163.933	31.928,21	5.234.087.249,93	32.065,72	5.256.629.676,76	22.542.426,83
docenti diplomati II grado	13.457	1.250	14.707	31.928,21	469.568.184,47	32.940,36	484.453.874,52	14.885.690,05
docenti I grado	84.430	7.300	91.730	34.549,63	3.169.237.559,90	35.097,17	3.219.463.404,10	50.225.844,20
docenti II grado	91.847	7.100	98.947	34.549,63	3.418.582.239,61	34.945,83	3.457.785.041,01	39.202.801,40
	344.767	24.550	369.317		12.291.475.233,91		12.418.331.996,39	126.856.762,48



La stima degli oneri pari ad euro 12.685.676,25 per ogni singolo anno (corrispondente ad una media di 34.467 unità di personale assunto) nel decennio che copre il periodo dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2032/2033, risulta inferiore alla stima degli oneri pari ad euro 17.305.440,65 riferita all'a.s. 2021/22 (corrispondente a 45.457 unità), pertanto quest'ultimo valore verrà preso come riferimento per gli oneri scaturenti dall'applicazione della norma

Tuttavia, come sopra già menzionato per il solo anno scolastico 2024/2025, il numero di docenti assunti deve essere incrementato di 24.550 unità ed il relativo onere previsto per l'anno 2025 è conseguentemente incrementato di euro 9.299.088,50.

Dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera andranno scomputati i risparmi certamente conseguibili in virtù dell'ulteriore intervento normativo rinvenibile alla lettera b), volto a modificare l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Il riferimento al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, ai sensi del quale *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*, con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del T.U. Scuola, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.

Con riferimento agli effetti finanziari, si stima in via prudenziale che, con l'applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell'ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In particolare, per i docenti, in base all'attuale formulazione dell'art. 489 del T.U. scuola, ad oggi, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi.

Si riporta di seguito il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/22, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni.

I supplenti annuali (al 31.8) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) sono stati 157.461; supplenti covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120.

I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72,9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuto non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo.

Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316.



Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	5.649	24.765,94	139.902.795,06	25.157,24	142.113.259,22	2.210.464,16
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	12	25.366,45	304.397,40	25.767,24	309.206,88	4.809,48
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	1.517	36.160,63	54.855.675,71	36.731,97	55.722.395,39	866.719,68
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.882	27.606,80	79.562.797,60	28.042,99	80.819.889,80	1.257.092,20
	14.830		274.625.665,77		278.964.751,29	4.339.085,52

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.979	24.765,94	172.841.495,26	25.157,24	175.572.390,89	2.730.895,63
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	4	25.366,45	101.465,80	25.767,24	103.068,96	1.603,16
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	638	36.160,63	23.070.481,94	36.731,97	23.434.995,55	364.513,61
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	3.343	27.606,80	92.289.532,40	28.042,99	93.747.707,01	1.458.174,61
	12.042		288.302.975,40		292.858.162,41	4.555.187,01

Anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24 pare plausibile rifarsi al dato che emerge per l'a.s. 2021/22, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al *turn over* e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo.

In particolare, si riporta di seguito una proiezione della stima maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023.

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.668	24.765,94	165.139.287,92	25.157,24	167.748.488,67	2.609.200,75
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	6	25.366,45	152.198,70	25.767,24	154.603,44	2.404,74



Direttori dei servizi generali ed amm.vi	59	36.160,63	2.133.477,17	36.731,97	2.167.186,11	33.708,94
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.704	27.606,80	74.648.787,20	28.042,99	75.828.238,04	1.179.450,84
	9.437		242.073.750,99		245.898.516,26	3.824.765,27

In aggiunta a quanto sinora riportato, si fornisce una stima su proiezione decennale (fino all'a.s. 2032/2033) dei dati sinora riportati.

Stima proiezione decennale Personale ATA

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendicon Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	64.320	24.765,94	1.592.945.260,80	25.157,24	1.618.113.795,92	25.168.535,12
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	73	25.366,45	1.860.206,33	25.767,24	1.889.597,59	29.391,26
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	7.380	36.160,63	266.865.449,40	36.731,97	271.081.923,50	4.216.474,10
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	29.763	27.606,80	821.670.390,67	28.042,99	834.652.782,84	12.982.392,17
	101.537		2.683.341.307,20		2.725.738.099,85	42.396.792,65

Come specificato dal fornitore dei servizi informativi, nella proiezione decennale è riportato il mero calcolo del dato degli immessi (docenti e ATA) cumulato su 10 anni, partendo, come richiesto, dalla media degli immessi nel triennio (20-21, 21-22 e 22-23).

Per i docenti immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026.

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annua decorrenza dal 2024.

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24 in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

La disposizione, nel prevedere l'estensione per l'anno 2023 del riconoscimento della c.d. carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che, che fanno parte dell'organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto



continuativo di durata annuale che copre l'intero anno scolastico.

Ai fini dell'estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali, si riporta, nella tab. 1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021, con il relativo costo della carta derivante.

Tipologia di personale	Totale
Docenti - Totale tempo determinato Annuali, con Formazione e Prova FIT-ART59	67.497
Docenti religione - Totale tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
Tot personale a tempo determinato annuale	83.967
Costo carta del docente	41.983.500

Tab.1

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di **41.983.500 (83.967*500 €) euro per l'erogazione della carta.**

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	393.436.322,00	385.936.321,00	385.936.321,00	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022			-19.000.000,00	-50.000.000,00
Impegni	376.836.322,00	130.134,36		
Stanziamento attuale	16.600.000,00	385.806.186,64	366.936.321,00	335.936.321,00
A.S.	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025

Tab.2

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

	ANNO 2023
--	-----------



N. MASSIMO BENEFICIARI PERMESSO DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE (A)	771.612
N. COMPLESSIVO BENEFICIARI COMPRESI I DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI (B)	793.351
DIFFERENZA DI DOCENTI DA FINANZIARE (A-B)	-21.739
RISORSE DA REPERIRE (val. nominale 500€)	10.869.500,00

Tab. 3

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

L'articolo interviene per individuare l'autorità incaricata di verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al fine di apporre la formula esecutiva alle suddette decisioni, atto necessario per il proseguo dell'*iter* di recupero delle spese sostenute dalla parte interessata che ha, a suo tempo, adito l'EUIPO. A livello giuridico, la registrazione del marchio UE conferisce, al titolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l'EUIPO in caso di controversie sull'esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse. Al riguardo, al fine di dare attuazione all'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001, il Ministero della giustizia è stato indicato quale articolazione nazionale deputata ad apprestare il relativo servizio sul territorio nazionale. In particolare, questa amministrazione dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, di analoghi adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, dell'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda, però, i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l'altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relative all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all'estero in materia civile (articolo 4 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante: *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, come modificato dal d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99”*). Il servizio di verifica dell'autenticità delle decisioni emesse dall'EUIPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell'ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria e, pertanto, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, istituirà un canale comunicativo diretto con gli uffici dell'EUIPO per garantire che l'apposizione della formula esecutiva venga effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo.

Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all'EUIPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la presente norma interviene per dare attuazione ad impegni e obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. Si rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere



fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della Direttiva UE 2004/38/CE.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al **comma 2**, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2023, e ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2024, **come indicato nell'articolo 26**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, determinato ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, Tabella A; gli importi di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito istituendo capitolo di parte corrente. Al riguardo, si evidenzia che il citato fondo presenta l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Per la specifica degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, si precisa che, allo stato, non si dispone dell'esatto complessivo fabbisogno, stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:

	Attestati Temporanei	Attestati Permanenti
2019	4.300	3.900
2020	3.800	2.700
2021	2.700	2.800

Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, si ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell'emissione delle carte di identità elettroniche CIE.

	IE Emesse in Italia	CIE Emesse a Roma	sione CIE a Roma su Italia
2019	6.500.000	320.000	5%
2020	4.800.000	200.000	4%
2021	7.500.000	270.000	4%
2022	7.000.000	320.000	5%

Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:

	Attestati Temporanei Roma	Attestati Permanenti Roma	% Emissione stimata su CIE	Attestati Temporanei Italia	Attestati Permanenti Italia	TOTALE Italia
2019	4.300	3.900	5%	86.000	78.000	164.000
2020	3.800	2.700	4%	95.000	67.500	162.500
2021	2.700	2.800	4%	67.500	70.000	137.500

Per l'anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell'importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti. Gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell'Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni, le cui modalità saranno definite dalla Convenzione di cui al **comma 3**.

Il costo unitario degli attestati di cui al **comma 1** è di € 1,25 e si stima che il fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza sia pari a 160.000 unità.

Infine, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la norma prevede che sugli attestati di cui al comma 1 dell'articolo si



applica l'imposta di bollo. Pertanto, si calcola che il versamento, a carico del richiedente, dell'imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.

ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

L'articolo è teso all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo, infatti, reca la disciplina di attuazione nazionale delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818, al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. L'intervento ha, nel suo complesso, carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti – del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 1**, interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito "TUI"), apportando le modifiche necessarie al fine di consentire l'effettiva funzionalità del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), nonché la registrazione sia dei dati di ingresso e uscita degli stranieri che attraversano le frontiere esterne italiane (articolo 4, nuovo comma 1-*quater*, del TUI), sia dei dati relativi ai provvedimenti di respingimento alla frontiera (articolo 10, comma 1, TUI) o di divieto di reingresso (articolo 13, comma 2-*ter*, del TUI), adottati rispettivamente dalle Autorità di frontiera o dal Questore competente.

In particolare, si segnala l'inserimento, all'articolo 4, del nuovo **comma 1-*quater*** con il quale sono superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta, sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. Anche in tal caso, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale. Il comma 1, peraltro, consente l'effettiva funzionalità del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS), modificando la disciplina nazionale al fine di prevedere l'ingresso e il relativo soggiorno – alle condizioni e nei termini previsti dalle norme unionali – in forza dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 (articolo 4, nuovo comma 1, del TUI).

Si segnala altresì l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 10 TUI, volto a determinare, in modo inequivocabile, l'autorità competente alla trattazione del relativo, eventuale, ricorso. Si tratta di una norma di natura meramente ordinamentale che, per tale ragione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede l'abrogazione di norme – di fatto assorbite dalle nuove previsioni – contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, realizzando interventi di mero raccordo normativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, nel prevedere l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR) – istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019 – costituisce



un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, si segnala la previsione in cui si chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Al riguardo, si evidenzia l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.

Il comma 4 prevede che i decreti ministeriali previsti al comma 1 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.

Il comma 5 contiene la clausola d'invarianza di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 reca una specifica norma finalizzata a differire l'efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea. La disposizione di differimento non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va osservato infatti, che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dall'art.18, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 18-bis (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)

L'articolo in esame adegua le disposizioni degli articoli 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla sentenza resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-700/21, avviata a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, estendendo anche ai cittadini extra UE "radicati" in Italia la possibilità di scontare la pena irrogata (o irroganda) in altro Stato membro qualora residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni.

Si rappresenta che la disposizione prevede, altresì, il recepimento a livello normativo dei principali elementi funzionali all'accertamento della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano del non cittadino, nonché la modifica del regime concernente la c.d. condizione di rientro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

Sotto il profilo finanziario si segnala la natura ordinamentale e precettiva della disposizione, in quanto le attività collegate alle operazioni di consegna dei soggetti a seguito dell'esecuzione del mandato di arresto europeo sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18-ter (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572)

La norma è finalizzata a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea[1] in merito al recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, alla luce del principio per cui essa – con particolare riguardo al rilascio del modello di permesso di soggiorno conferito – si applica solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono.

In particolare, si interviene sul vigente articolo 23 (Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani) integrandolo in talune parti.

Da un lato, alla lettera a), sono apportate modifiche al comma 1 al fine di circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione in esso contenuta ai soli familiari stranieri di cittadini italiani che



hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani “mobili”).

Dall’altro, con la lettera b), è introdotto il nuovo comma 2, con lo scopo di definire - con il primo periodo del comma - la disciplina applicabile ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani “statici”). In favore di tale categoria di persone è infatti previsto il rilasciato del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito TUI).

E’ precisato, allo scopo di non modificare l’attuale impianto vigente – nell’ambito del secondo periodo del comma - che per costoro non è richiesto il pagamento del contributo al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

E’ chiarito (con il terzo periodo del comma) che il nuovo permesso di soggiorno per famiglia sia rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata dall’interessato o della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

Allo scopo di non discostarsi in modo evidente dalla disciplina attualmente applicata, è prevista infine - con il quarto periodo del comma - la validità quinquennale del permesso di soggiorno, rinnovabile alla scadenza e convertibile per lavoro.

L’intervento è di natura ordinamentale e immediatamente applicabile. Esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede, ai fini dell’attuazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

ART. 19 (Modifica dell’articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

L’articolo reca modifiche all’articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano

In particolare, la **lett. a)** modifica il contenuto del comma 185 dell’art. 1 della citata legge n. 234. In particolare, da un lato, si conferma l’esenzione dal pagamento dell’IRES e dell’IRAP e, dall’altro, si prevede che detta esenzione possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali.

In secondo luogo, con la **lett. b)**, si prevede l’abrogazione del comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l’agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE. Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

All’uopo, si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:

- non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’agevolazione;
- non viene modificato il contenuto dell’agevolazione; infatti, anche l’attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un’esenzione ai fini IRES e IRAP;

Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell’agevolazione, mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell’impiego di utili.

Ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell’ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili. Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario per l’accesso all’agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.

ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti.



Caso Ares (2019)3110724)

L'articolo in esame interviene sulla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sostituendo e integrando alcune norme, nonché introducendo una nuova disposizione per meglio disciplinare la questione del rilascio e del ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge. L'aggiornamento della normativa si ritiene indispensabile al fine di assicurare, sotto il profilo della proporzionalità ed effettività, un equilibrato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di circolazione, che è garantito anche a livello euro-unitario (art. 3, par. 2 del Trattato dell'unione europea, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'interesse del minore che è tutelato attraverso il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e 143, 147 e 315-bis del codice civile). Pertanto, le modifiche introdotte sono dirette a tutelare i predetti diritti ed interessi dei soggetti coinvolti nonché ad evitare il vaglio di compatibilità con i principi del diritto comunitario, vaglio dal quale possa scaturire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Le norme, sia quelle riviste che quelle di nuova introduzione, attuano un superamento della vigente disciplina: infatti, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non vi sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); tale autorizzazione prevedeva una procedura più complessa e farraginoso che male si coniuga con le esigenze di snellezza e celerità dettate dalla Riforma del processo civile, creando arretrato e lungaggini procedurali. La competenza a decidere è ora rimandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate.

In particolare, viene sostituita la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), la quale è strettamente connessa all'introduzione dell'articolo 3-bis che contempla l'ipotesi in cui il tribunale inibisca il rilascio del passaporto al genitore, qualora si abbia fondato motivo di prevedere che il suo trasferimento all'estero sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, prevedendo, inoltre, che è il giudice a stabilire la durata dell'inibitoria in misura non superiore a due anni. La disposizione, come sopra detto, prevede che la domanda di inibitoria sia presentata tramite ricorso al tribunale del luogo di residenza del minore e nel caso in cui il minore è residente all'estero al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE o se è pendente un procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia, è proposta al giudice che già sta procedendo), mentre sul ricorso contro il provvedimento proposto dal pubblico ministero e dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, il giudice decide con provvedimento camerale anche in relazione alle spese del procedimento stesso. Infine, copia del provvedimento che eventualmente inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, **al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto**. In tale ottica, dunque, le casistiche relative ai divieti di rilascio del predetto documento, menzionate all'art. 3 della legge sopra citata, vengono rettifiche con la sostituzione dell'intera lettera b), per la quale il riferimento del divieto è ora collegato alla dichiarazione inibitoria del tribunale contenuta nella norma di nuova introduzione.

La rettifica apportata, poi, all'art. 4 della legge n. 1185/1967 è necessaria per adeguare i riferimenti normativi, dovuti all'introduzione del citato art. 3-bis. Al riguardo, al fine di prevenire dubbi interpretativi si prevede la sostituzione del riferimento all'articolo 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 con quello più corretto ed attuale dell'articolo 34 del decreto legislativo 71/2011, precisando comunque che resta competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis, mentre l'integrazione dell'art. 12 è, infine, indispensabile per conformare il dettato normativo alle modifiche intervenute riguardo al "nucleo familiare" differentemente inteso a seguito della classificazione, anche a livello giuridico, di situazioni già codificate e di nuove situazioni individuate nell'ambito del panorama sociale, nonché per apprestare la dovuta tutela alle persone più



fragili, per la quali sussiste l'obbligo di sostentamento da parte della persona che soggiace al divieto di rilascio o che è interessata al ritiro del passaporto. Sotto il profilo giuridico, si rappresenta che si tratta di limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.) in presenza di esigenze di rango superiore - quali l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori - che devono essere espressamente previste dalla legge per consentire che diritti fondamentali e primari dell'individuo non vengano compressi. Sotto il profilo finanziario si segnala, invece, la natura ordinamentale e precettiva del presente articolo che contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

L'articolo in esame interviene sui commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico (**comma 1**).

Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività.

In particolare, la modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo - secondo le indicazioni della Commissione europea - l'estensione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 a partire **dal 1° gennaio 2024**, si prevede l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta.

Inoltre, si prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del **6 ottobre 2022 (comma 2)**.

Ciò premesso, si evidenzia che i beneficiari dell'esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell'energia presenta un'incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l'esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a € 141.099.604,00.

ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

La norma interviene sulla determinazione da parte di ARERA delle tariffe per gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. In luogo di quanto previsto dall'art. 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 164 del 2000 (che l'articolo 22 del DL in esame provvede ad abrogare), si prevede che le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni aventi le caratteristiche ivi indicate siano valutati ai fini dell'analisi costi benefici, anziché essere qualificati ex lege come efficienti.

Si tratta pertanto di una norma in linea con il diritto UE, in quanto prevede una analisi costi-benefici in luogo di una integrale copertura finanziaria degli investimenti in argomento prevista dal citato comma 4-bis, e che al tempo stesso tiene conto delle specificità dei Comuni interessati.



In relazione a quanto precede, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'ARERA, dopo aver effettuato l'analisi costi benefici dei progetti e degli interventi sopra indicati, provvederà a determinare le tariffe tenendo conto dei maggiori costi di investimento nei comuni interessati, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile. Poiché nel comma 4-bis si riconosceva l'integrale copertura a tariffa degli interventi in argomento, la valutazione caso per caso ora prevista non determina un incremento delle tariffe rispetto a quelle fissate in forza del citato comma 4-bis e, conseguentemente, non determina un aggravio sulla bolletta energetica. Lo svolgimento delle attività relative all'analisi costi benefici da parte dell'ARERA rientra tra le attività che la stessa Autorità svolge in via ordinaria per la determinazione delle tariffe ai sensi del medesimo articolo 23 (si veda in particolare il comma 2 dell'articolo 23 sulla determinazione delle tariffe da parte di ARERA, il comma 3 sui criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio e il comma 4 sui criteri per la determinazione delle tariffe per la distribuzione) e quindi verranno svolte dall'Autorità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 22-bis (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)

L'articolo modifica in due punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di adeguarlo alla direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, cui il decreto legislativo medesimo dà attuazione.

Alla lettera a) si propone la correzione di un refuso intervenuto in sede di recepimento della direttiva nell'ambito dell'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 210/2021. L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva prevede infatti che gli Stati membri possono consentire ai fornitori di imporre ai clienti degli oneri di risoluzione anticipata del contratto di fornitura di energia elettrica qualora si tratti di contratto "a tempo determinato e a prezzo fisso", avente quindi entrambi i requisiti della scadenza e del prezzo fissi.

Per mero errore, l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, ha previsto la possibilità per il fornitore di imporre ai clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura "a tempo determinato o a prezzo fisso", utilizzando la congiunzione disgiuntiva "o" e quindi individuando erroneamente come alternativi tra loro i due requisiti della scadenza e del prezzo fissi.

La lettera b) interviene sulla norma che disciplina lo sviluppo della capacità di stoccaggio (articolo 18, d.lgs 210/2021), al fine di rispettare gli impegni assunti con la Commissione europea. L'articolo 18 del d.lgs 210/2021 prevede un sistema di approvvigionamento della capacità di stoccaggio a lungo termine basato su aste concorrenziali svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il comma 4, nella sua formulazione attuale, dispone che, nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacità necessaria, il Gestore della rete di trasmissione nazionale può proporre un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti. Sul punto, in sede di prenotifica - SA.104106, *centralized storage systems in Italy* del 26 agosto 2022- ai sensi del Regolamento 2015/1589, la Commissione ha ritenuto la disposizione incoerente con l'articolo 54 della direttiva UE 2019/944 nella parte in cui prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione non possono sviluppare sistemi di stoccaggio, al fine di garantire che, nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio siano basati sul mercato e competitivi. In tale sede, il Ministero si è quindi impegnato a rimuovere la disposizione per assicurare l'esito positivo della valutazione da parte della Commissione.

La presente disposizione ha pertanto ad oggetto l'abrogazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 210/2021, nonché della correlata disposizione di cui al comma 7, lettera c), con la quale si dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente individui le condizioni e le modalità per lo sviluppo della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di



trasmissione nazionale nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato l'interesse a sviluppare la capacità di stoccaggio necessaria.

Si evidenzia che l'Autorità ha già provveduto a non adottare le relative disposizioni dalla delibera 247/2023/R/eel di attuazione del menzionato articolo 18.

La norma, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

ART. 22-ter (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»)

La disposizione, attraverso l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è volta ad adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia. L'articolo 38, comma 2-bis, del d.l. 83/2012 attualmente prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provveda “ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”.

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

L'articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo 2017, n. 221, espressamente finalizzate a consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione).

Tali modifiche rivestono natura ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare le lettere a), b), c), d) numeri 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), e z) e aa) recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo, volte a migliorare l'interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica. Con specifico riferimento alle modifiche di cui alla lettera s), le eventuali maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 18, lettera c), d.lgs. n. 221/2017, saranno computate a consuntivo.

La lettera d), numero 3) secondo periodo inserisce una norma di raccordo con legge n. 185/1990, che prevede, all'articolo 30, la possibilità per l'UAMA di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l'Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica: tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto precede, si conferma che l'UAMA (articolazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del DPR n. 95/2010, già esercita le attribuzioni di competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa unionale) potrà svolgere le funzioni previste dall'articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.

ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6



aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada).

L'articolo dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023.

Il **comma 1** dell'articolo apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", rubricato "Locazione senza conducente".

In particolare, alla **lettera a)**, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica il **comma 4 dell'articolo 84 e introduce i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies. In particolare:**

- il **comma 4** viene modificato al fine di delimitare e chiarire l'ambito di applicazione e le relative categorie di veicoli destinati alla locazione senza conducente;
- il **comma 4-bis** specifica che l'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t;
- i **commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies** recepiscono (i) le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro nonché (ii) le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, canti disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata **alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1** del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e-bis)** sostituisce il **comma 7 dell'articolo 84 e inserisce un nuovo comma 7-bis, al fine di individuare le sanzioni per i soggetti che violino le previsioni normative introdotte. Trattasi di disposizioni potenzialmente suscettibili di generale maggiori entrate non quantificabili a priori stante il carattere aleatorio delle sanzioni.**

La **lettera e-ter)** apporta una modifica meramente formale al **comma 8 dell'articolo 84, al fine di adeguare il testo alle modifiche apportate al regime sanzionatorio. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture



e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Al riguardo, si rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (*European Registers of Road Transport Undertakings*). In merito, si rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà le funzioni di cui all'articolo 3-bis della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

ART. 24-bis (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)

L'articolo apporta modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e adegua le relative previsioni al nuovo regolamento (UE) 2021/782, che, entrato in operatività in data 7 giugno u.s., abroga il precedente regolamento del 2007. In dettaglio, l'articolo in oggetto è volto ad aggiornare la disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. 70/2014, garantendo più elevati standard di tutela per i passeggeri, anche al fine di incentivare il ricorso al trasporto ferroviario.

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nuove entrate conseguiranno, invece, dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter: trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni degli obblighi previsti dal citato regolamento non è possibile quantificarne a priori l'importo.

Art. 24-ter (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

L'articolo è volto a superare le criticità rappresentate dalla Commissione europea con la seconda lettera di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE del 6 aprile 2022 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata nei confronti dell'Italia per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici.

Al fine di tener conto dei rilievi della Commissione europea, si sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 e si chiarisce inequivocabilmente che il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara possa avvenire



solo laddove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dall'articolo 125, per i settori speciali. Tali disposizioni riproducono, infatti, le previsioni dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 50, lettera d), della direttiva 2014/25/UE.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)

L'articolo in esame nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, prevedendo che il decreto medesimo trovi applicazione anche alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

La **lettera b)** modifica l'articolo 4, comma 1, lettera c), recependo la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti. **Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste saranno individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni.**

La **lettera c)** modifica l'articolo 9, comma 1, consentendo così ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25-bis (Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

L'articolo dà attuazione alla direttiva delegata (UE) 2022/2100/UE della Commissione che prevede la revoca di alcune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato previste dalla direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 ("sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati"), recepita nell'ordinamento con il Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

Il comma 1, lett. a) prevede di intervenire sulla disciplina nazionale di riferimento integrando le definizioni riportate nell'art. 2 del D.lgs. n. 6 del 2016, con l'introduzione della lettera "j-bis)", recante una specifica previsione volta a delineare il prodotto del tabacco riscaldato, con cui si intende un "prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione".

Con il comma 1, lett. b) si prevede che anche per i prodotti del tabacco riscaldato - così come attualmente già previsto per le sigarette e per il tabacco da arrotolare - sarà vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti o aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. Tale divieto, in particolare, riguarderà sia i prodotti del tabacco riscaldato "da fumo" che quelli riscaldati "non da fumo".

Inoltre, il comma 1, lett. c), emendando le previsioni normative in tema di etichettatura al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi legati all'uso del tabacco, dispone che i prodotti del tabacco da fumo - diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato da



fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ed acqua – rechino obbligatoriamente su ciascuna confezione e sull'eventuale imballaggio esterno l'avvertenza generale "Il fumo uccide - smetti subito", che comprende altresì il riferimento alle informazioni sulla disassuefazione dal fu.mo, oltre alle previste avvertenze testuali.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, infine, un intervento di mero coordinamento con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), al solo fine di garantire la coerenza delle disposizioni normative fiscali in materia di accisa con quelle in tema di salute.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 infine, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 29 giugno 2022, n. 2022/2100/UE, stabilisce le decorrenze delle disposizioni in argomento anche volte ad un ordinato esaurimento delle scorte e precisa, al fine di escludere effetti finanziari negativi, quali prodotti non possano più circolare (quelli non più conformi ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 8 del d. lgs. 6/2016, ovvero non conformi alla normativa sull'etichettatura, rispettivamente richiamati al comma 1 della disposizione).

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione reca la copertura finanziaria per gli articoli che comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 27 (Entrata in vigore)



Riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

